



COMUNE DI CASTELLALTO

(PROVINCIA DI TERAMO)

VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 21 - 64020 CASTELLALTO (TE)
tel. 0861- 4441 - fax 0861 - 444237 e mail comune.castellalto@tin.it

.....

Prot. n. 3939

Castellalto, li 21 marzo 2020

ORDINANZA N. 63

Oggetto: ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DAL VIRUS COVID-19.

IL SINDACO


VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che "nelle more dell'adozione dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **25 febbraio 2020**, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **1° marzo 2020**, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **4 marzo 2020**, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio **8 marzo 2020** recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 08/03/2020;



- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **9 marzo 2020** recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **dell'11 marzo 2020** recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11 marzo 2020;
- L'Ordinanza del Ministero della Salute adottata in data **20 marzo 2020** recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01797)*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA:

- l'Ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'Ordinanza n. 2 dell'8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto “*Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'Ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto “*Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 individuazione comuni “zona rossa”*”;

EVIDENZIATO che:

- il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 estende le misure previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio;
- tra le regole imposte per scongiurare dell'epidemia si prevede:
 - di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
 - il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - obiettivo precipuo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibili contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;

TENUTO CONTO che con la richiamata Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 (pubb. G.U. n. 73 del 20/03/2020), data l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, è stato ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

EVIDENZIATO che:

- l'inosservanza delle richiamate misure da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID-19;
- risulta dunque necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

PRESO ATTO del progressivo aumento del numero di contagiati da COVID – 19 (corona virus) nella Regione Abruzzo e nel territorio della Provincia di Teramo;

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano



di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO, quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", sino al giorno 03 aprile 2020, di dover stabilire misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone;

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTA la precedente ordinanza n. 58 dell'11 marzo 2020, prot. n. 3550, la quale disponeva limitazioni al transito negli spazi pubblici nell'intero territorio comunale, che qui si intende sostituita dalla presente;

VISTA la precedente ordinanza n. 62 del 20/03/2020, prot. n. 3934, non perfezionata e di conseguenza resa inefficace dalla presente, in quanto contestualmente alla sua elaborazione veniva adottata la sopra citata ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 (pubb. G.U. n. 73 del 20/03/2020), con la quale si adottavano, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da Covid-19;

ORDINA

Al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020:

1. Il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco, ai giardini pubblici ed ai campi da calcio e calcetto comunali presenti su tutto il territorio del Comune di Castellalto;
2. Il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, ovvero nel raggio dei 100 metri, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
3. L'obbligo di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
4. Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso le abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
5. è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio dimora ovvero nel raggio di 100 metri;
6. in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
7. la cittadinanza è tenuta a effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti nel comune o



quelli nelle più immediate vicinanze, in modalità spesa intelligente (massimo una volta a settimana) salvo comprovate necessità di carattere medico/sanitarie ovvero nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l'attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e i propri residenza, domicilio o dimora;

8. la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione;

AVVERTE

che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;

INFORMA CHE

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale de L'Aquila, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.
- La Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.
- L'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale (chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Euro 206,00).

DISPONE

- 1) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Castellalto;
- 2) La trasmissione di copia a:
 - Prefetto della Provincia di Teramo;
 - Questura di Teramo;
 - Comando Carabinieri Provincia di Teramo;
 - Comando della Guardia di Finanza di Teramo;
 - Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo Vomano;
 - Polizia Locale di Castellalto.



IL SINDACO
VINCENZO DI MARCO